



Alessandro Squillaci  
Notaio  
V.le Giuseppe Mazzini n.88  
Roma

Repertorio: n. 15111

Raccolta: n. 10130

## **COSTITUZIONE DI FONDAZIONE DEL TERZO SETTORE**

### **REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventicinque, il giorno ventitre del mese di giugno

- 23 giugno 2025 -

in Roma, nel mio studio.

Avanti a me Avv. Alessandro SQUILLACI, Notaio in Roma, con studio in Viale Giuseppe Mazzini n. 88, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, assistito dai signori:

- DI GATI Leonardo, nato a Roma il 9 giugno 1960, ivi residente in Via Adriano I n. 11;
  - TOMMASI Marco, nato a Roma (RM) il 2 marzo 1970, ivi residente in Via Gradoli n. 106;
- testimoni aventi i requisiti di legge, come essi stessi affermano,

#### **SONO PRESENTI:**

- **CANOVAI Caterina**, nata a Roma (RM) il giorno 25 aprile 1966, domiciliata a Roma (RM), Via Quintiliano n. 16, codice fiscale CNV CRN 66D65 H501O;
- **COSTANZO Laura**, nata a Roma (RM) il giorno 19 dicembre 1962, domiciliata a Roma (RM), Largo Luigi Antonelli n. 4, codice fiscale CST LRA 62T59 H501D;
- **DI SPIRITO Mario**, nato a Roma (RM) il giorno 9 dicembre 1967, domiciliato a Roma (RM), Via Carlo Poma n. 2, codice fiscale DSP MRA 67T09 H501V.

Detti comparenti, cittadini italiani, delle cui identità personali io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto con il quale

premettono

che la presente fondazione nasce da un atto d'amore, per onorare e custodire il ricordo di Armando Sommaiolo e per dare continuità a quello che è stato il suo modo di sentire e vivere la vita; giornalista, conduttore televisivo e inviato speciale, Armando amava molto il suo lavoro, soprattutto quando gli consentiva di raccontare e testimoniare; nel corso della sua attività, durata oltre trenta anni, ha seguito crisi internazionali in tutto il mondo, soprattutto in Africa, paese che amava e conosceva bene; ha raccontato storie di profughi, genocidi, guerre, calamità naturali, si è imbattuto spesso in realtà di malattia, povertà emarginazione con empatia, partecipazione e amore; aveva grande rispetto e difendeva ogni forma di vita, anche la più piccola, era di animo delicato ed estremamente sensibile e non ha mai rinunciato ad *esserci* ogni qualvolta ce ne fosse stato bisogno; la fondazione omonima intende ora continuare a portare e diffondere lo spirito e l'azione di Armando cercando di *esserci* per aiutare e sostenere, aperta alla possibilità di abbracciare proposte e progetti, anche in condivisione con altri enti, ispirandosi soprattutto a quanto, se ne avesse avuto il tempo, avrebbe voluto fare Armando.

Tanto premesso, da formare parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e stipula quanto segue.

#### **ART. 1) CONSENSO**

E' costituita dalla signora CANOVAI Caterina, ai sensi degli artt. 4 e seguenti e in particolare degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 2017, una fondazione sotto la denominazione

**"FONDAZIONE ARMANDO SOMMAIUOLO ETS".**

#### **ART. 2) SEDE**

La sede della fondazione è stabilita in Roma (RM), con indirizzo, attualmente, in Via Quintiliano n. 16.

#### **ART. 3) SCOPO E ATTIVITA'**

1. La fondazione è espressione di solidarietà, promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.

Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue, senza sco-

**Registrato a Roma 2  
il 3 luglio 2025  
al n. 24749  
serie 1/T  
esatti Euro 200,00**

po di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117 del 2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328 del 2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104 del 1992 e alla legge n. 112 del 2016;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n. 125 del 2014;
- alloggio sociale, ai sensi del D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117 del 2017;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281 del 2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199 del 2021.

In particolare la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le predette attività attraverso:

- la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà con le popolazioni più sfavorite del mondo e in particolare dell'Africa, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa;
- il sostegno a programmi di sviluppo sociale ed economico;
- il supporto a iniziative che riducano l'esclusione sociale, includendo fra di esse specifici progetti di scambio e di sviluppo di competenze sul piano delle nuove tecnologie e dell'informatica;
- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private anche internazionali, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo; in particolare le attività della Fondazione dovranno essere dirette ad arrecare benefici a componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari;
- l'eventuale sostegno e rafforzamento di organizzazioni sociali italiane ed europee ed organismi internazionali al fine di allargare la base per gli scambi con organizzazioni sociali del sud del mondo;
- la promozione, organizzazione e gestione di attività e servizi sociali assistenziali, educativi e culturali per anziani e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari e per la collettività in genere; l'assistenza prestata potrà avere carattere psicologico, sanitario o puramente economico;
- la promozione, organizzazione e realizzazione di incontri, dibattiti, convegni, corsi di studio, manifestazioni culturali, eventi, premi giornalistici, borse di studio e ogni altra iniziativa a carattere informativo, educativo e culturale inerente al settore di interventi di assistenza sociale della normativa comunitaria nazionale e di riferimento.

Ai sensi degli artt. 17 e seguenti del D.Lgs. n. 117 del 2017, la Fondazione, nello svolgimento della propria attività, può avvalersi delle prestazioni lavorative di volontari.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117 del 2017, la fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107.

In particolare, la fondazione può effettuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; tale attività può essere esercitata in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 117 del 2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

È fatto divieto alla fondazione di svolgere attività incompatibili con il D.Lgs. n. 117 del 2017 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

#### **ART. 4) DURATA**

La fondazione ha durata a tempo indeterminato.

#### **ART. 5) ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

La fondazione sarà amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da 2 (due) membri, che resterà in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica, nelle persone delle comparenti:

- CANOVAI Caterina, presidente;
- COSTANZO Laura, vice presidente;

le quali accettano dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della fondazione, salvo quanto previsto dallo statuto.

La rappresentanza della fondazione spetta al presidente del consiglio di amministrazione.

#### **ART. 6) ORGANO DI CONTROLLO**

Viene nominato un organo di controllo monocratico, che dura in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed al quale è attribuito esclusivamente il controllo sulla gestione della fondazione e il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 30, commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 117 del 2017, nella persona del comparente DI SPIRITO Mario, il quale accetta dichiarando che a proprio carico non sussistono cause di ineleggibilità o decadenza previste dalla legge.

#### **ART. 7) PATRIMONIO**

Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero).

La suddetta somma viene interamente versata in denaro in data odierna come appresso indicato.

La signora CANOVAI Caterina, nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione, come sopra nominato e costituito, dichiara di ricevere e prendere in custodia la somma rappresentante l'intero patrimonio e si obbliga ad aprire un conto corrente bancario intestato alla fondazione e a versare il citato importo su detto conto.

Le parti comparenti dichiarano che il conferimento in denaro viene pagato mediante un assegno circolare, non trasferibile, di pari importo, n. 7407294767-02, emesso da UniCredit S.p.A. in data 20 giugno 2025, intestato alla fondazione.

#### **ART. 8) NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE**

Per quanto riguarda le regole concernenti l'organizzazione e il funzionamento della fondazione e le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di estinzione si rinvia allo statuto che si allega al presente atto sotto la lettera "A".

#### **ART. 9) PRIMO ESERCIZIO**

L'esercizio della fondazione ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentu-

no) dicembre di ogni anno; il primo esercizio si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2025 (due-milaventicinque).

#### **ART. 10) ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA E DI ETS**

Il presente atto verrà presentato per l'iscrizione presso il competente Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Con l'iscrizione in detto registro la fondazione acquisirà la qualifica di ente del Terzo Settore e, altresì, la personalità giuridica.

#### **ART. 11) DICHIARAZIONI FISCALI**

Ai fini fiscali, i componenti dichiarano:

- che il presente atto è assoggettato a imposta di registro nella misura fissa di euro 200 (duecento), ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 3, del D.Lgs. n. 117 del 2017;

- che il presente atto è esente da imposta di bollo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 5, del D.Lgs. n. 117 del 2017;

- che la dotazione patrimoniale di cui all'art. 7 che precede non è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni, ai sensi del combinato disposto dell'art. 104, comma 1, e dell'art. 82, comma 2, del D.Lgs. n. 117 del 2017, essendo destinata a essere utilizzata ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.Lgs. n. 117 del 2017.

#### **ART. 12) SPESE**

Le spese e competenze inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della fondazione.

\* \* \*

Ai sensi del reg. UE n. 2016/679 (regolamento generale sulla protezione dei dati), i componenti, ricevuta la debita informativa su finalità, conservazione, tempi, diritti dell'interessato, destinatari e destinazioni, in virtù della funzione e degli adempimenti di legge connessi al loro utilizzo, nella consapevolezza dell'importanza del servizio, autorizzano il notaio rogante in quanto pubblico ufficiale e il suo ufficio al trattamento dei dati personali sensibili esplicitati nel presente atto; il consenso è reso a tempo indefinito in quanto connesso ad atto notarile avente validità non limitata nel tempo.

I componenti, avendo i requisiti di legge, dispensano me Notaio dalla lettura di quanto allegato.

E richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale ho dato lettura, presenti i testimoni, ai componenti che da me interpellati lo dichiarano conforme alla loro volontà e con me Notaio lo sottoscrivono, alle ore dodici e minuti venticinque.

Scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte a mano da me Notaio su tre fogli per nove facciate sin qui.

F.to Caterina Canovai

Laura Costanzo

Mario Di Spirito

Leonardo Di Gati teste

Marco Tommasi teste

Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)

## STATUTO

### Articolo 1

#### Costituzione, denominazione e durata

1. È costituita con atto pubblico la fondazione denominata "**FONDAZIONE ARMANDO SOMMAIUOLO ETS**", di seguito citata come "Fondazione".
2. La Fondazione è un ente del Terzo Settore (ETS), costituito in ossequio al codice civile e ai requisiti previsti per gli enti del Terzo Settore di cui agli artt. 4-16 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, non ha fini di lucro, è democratica, non distribuisce utili e avanzi di gestione, è apolitica ed ha durata a tempo indeterminato.

### Articolo 2

#### Sedi

1. La Fondazione ha sede in Roma (RM) e può trasferire la sede nell'ambito di detto ente territoriale con la sola decisione dell'Organo di Amministrazione.  
La Fondazione potrà inoltre istituire sedi, delegazioni e uffici in Italia, nell'Unione Europea e in altri stati esteri.
2. La Fondazione può concedere autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria a sedi, delegazioni e uffici distinti per territorio o per specifica funzione.

### Articolo 3

#### Finalità e Scopi

1. La Fondazione è espressione di solidarietà, promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia e ne favorisce l'apporto originale anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. n. 117/2017, per il perseguimento delle suddette finalità, la Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:
  - interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge n. 328/2000 e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge n. 104/1992 e alla legge n. 112/2016;
  - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
  - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge n. 125/2014;
  - alloggio sociale, ai sensi del D.M. Infrastrutture del 22 aprile 2008, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
  - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge n. 166 del 2016, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017;
  - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge n. 281/2001, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021.
4. In particolare la Fondazione esercita in via esclusiva o principale le predette attività attraverso:
  - la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà con le popolazioni più sfavorite del mondo e in particolare dell'Africa, nel pieno rispetto della loro autonomia culturale, politica e religiosa;
  - il sostegno a programmi di sviluppo sociale ed economico;

- il supporto a iniziative che riducano l'esclusione sociale, includendo fra di esse specifici progetti di scambio e di sviluppo di competenze sul piano delle nuove tecnologie e dell'informatica;

- il coinvolgimento di persone, organismi e istituzioni, pubbliche o private anche internazionali, suscettibili di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni più povere del mondo; in particolare le attività della Fondazione dovranno essere dirette ad arrecare benefici a componenti di collettività estere limitatamente agli aiuti umanitari;

- l'eventuale sostegno e rafforzamento di organizzazioni sociali italiane ed europee ed organismi internazionali al fine di allargare la base per gli scambi con organizzazioni sociali del sud del mondo;

- la promozione, organizzazione e gestione di attività e servizi sociali assistenziali, educativi e culturali per anziani e persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari e per la collettività in genere; l'assistenza prestata potrà avere carattere psicologico, sanitario o puramente economico;

- la promozione, organizzazione e realizzazione di incontri, dibattiti, convegni, corsi di studio, manifestazioni culturali, eventi, premi giornalistici, borse di studio e ogni altra iniziativa a carattere informativo, educativo e culturale inerente al settore di interventi di assistenza sociale della normativa comunitaria nazionale e di riferimento.

5. L'organo di amministrazione potrà approvare un regolamento, nel rispetto delle normative vigenti, disciplinando ulteriori aspetti operativi e organizzativi per il raggiungimento dello scopo sociale.

#### **Articolo 4 Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati con tale imputazione, in denaro o in beni mobili e immobili, in quote e/o azioni societarie, in diritti od altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi da quanti apprezzino e condividano gli scopi della Fondazione ed abbiano la volontà di contribuire al loro perseguimento;

b) dai beni mobili e immobili nonché dai diritti che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto e che verranno destinati al patrimonio con apposita decisione dell'Organo di Amministrazione;

c) dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;

d) dai beni immobili provenienti da donazioni, lasciti, disposizioni testamentarie;

e) da contributi attribuiti espressamente al patrimonio da enti pubblici e privati italiani e/o comunitari;

f) da contributi di enti pubblici e privati appartenenti ad altri Stati.

2. Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione, dopo aver ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica e dopo essere stata iscritta nel Registro delle Imprese, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

#### **Articolo 5 Attività secondarie e strumentali**

1. Per il raggiungimento dei suoi scopi, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto a quelle sopra indicate, secondo i criteri e limiti definiti dal D.M. Lavoro e politiche sociali 19 maggio 2021, n. 107. In particolare, la Fondazione può effettuare raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva; tale attività può essere esercitata in forma

organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D.Lgs. n. 117/2017 e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.

2. È fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività incompatibili con il D.Lgs. n. 117/2017 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

#### **Articolo 6** **Fondo di gestione**

1. Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- a) dai versamenti effettuati dai partecipanti alle attività della Fondazione o da altri soggetti;
- b) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- c) dalle rendite e dai proventi derivanti dalla gestione contrattuale di beni diversi da quelli della Fondazione;
- d) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- e) dalle donazioni provenienti dal 5 (cinque) per mille e da altre forme di contribuzione permesse dalla legge;
- f) da eventuali crediti di imposta previsti dalla normativa vigente e derivanti dalle attività direttamente o indirettamente connesse con le finalità della Fondazione;
- g) finanziamenti e/o contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali, da altri enti pubblici o privati, dai membri della Fondazione, siano essi persone fisiche o giuridiche sia italiane che estere, ovvero da enti ed organismi internazionali;
- h) dai ricavi derivanti dalle attività istituzionali, accessorie, secondarie e strumentali.

2. Le rendite, le risorse, gli utili o gli avanzi di gestione della Fondazione saranno reinvestiti sia per il funzionamento della Fondazione stessa che per la realizzazione delle attività istituzionali di solidarietà sociale e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. La Fondazione non distribuisce utili e avanzi di gestione, né in modo diretto né in modo indiretto, nonché fondi, riserve e capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altri enti del Terzo Settore.

#### **Articolo 7** **Collegio dei Fondatori**

1. Il Collegio dei Fondatori è democraticamente composto da una o più persone fisiche e/o persone giuridiche. Ne fa parte di diritto la fondatrice Caterina Canovai.

2. I membri del Collegio dei Fondatori debbono avere piena capacità giuridica, indiscussa probità ed onorabilità e favorire concretamente l'attività istituzionale della Fondazione.

3. L'aggiunta dei nuovi membri del Collegio dei Fondatori è deliberata democraticamente dai membri dello stesso Collegio dei Fondatori a maggioranza. I nuovi Fondatori durano in carica 5 (cinque) anni e sono rieleggibili.

4. Tutti le persone aventi la maggiore età che compongono il Collegio dei Fondatori possono partecipare, in modo democratico ed attivo, alla vita della Fondazione.

5. Il Collegio dei Fondatori:

- a) elegge democraticamente tra i suoi membri il Presidente del Collegio dei Fondatori;
- b) elegge democraticamente l'Amministratore Unico o, previa determinazione del loro numero da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 11 (undici), i componenti del Consiglio di Amministrazione, il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, nonché un eventuale Presidente Onorario che non ha potere di voto;
- c) nomina il Revisore legale dei conti ovvero i componenti del Collegio dei Revisori;

- d) nomina l'Organo di Controllo in forma monocratica ovvero collegiale;
  - e) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - f) approva il bilancio consuntivo nonché i programmi pluriennali di intervento;
  - g) approva il bilancio sociale;
  - h) delibera sulle modificazioni del presente Statuto;
  - i) delibera sull'estinzione della Fondazione e su eventuali fusioni con altri enti del Terzo Settore.
6. Il Collegio dei Fondatori è convocato presso la sede della Fondazione o in un altro luogo, comunque in Italia, dal Presidente del Collegio dei Fondatori, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
7. Il Collegio dei Fondatori è altresì convocato dal Presidente del Collegio dei Fondatori ogni qualvolta esso lo ritenga opportuno per lo svolgimento dei compiti istituzionali. Deve essere inoltre convocato quando ne faccia democraticamente richiesta un terzo dei membri del Collegio dei Fondatori ovvero un terzo degli amministratori ovvero l'Organo di Controllo.
8. La convocazione avviene tramite lettera raccomandata, telegramma, PEC, mail o sistema telematico equivalente con conferma di recapito spedita almeno sette giorni prima dell'adunanza, contenenti l'elenco delle materie da trattare e l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione.
9. In caso di inequivocabile urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore, tranne che per l'approvazione del bilancio consuntivo e del bilancio preventivo.
10. Il Collegio dei Fondatori è legalmente costituito quando sia presente la maggioranza dei propri membri.
11. Le adunanze sono presiedute dal Presidente del Collegio dei Fondatori o, in caso di sua assenza o impedimento, da un membro del Collegio dei Fondatori scelto a maggioranza dai presenti.
12. I verbali dell'adunanza devono essere sottoscritti dal presidente con il segretario attuario dell'adunanza medesima scelto dal presidente.
13. Le deliberazioni sono prese democraticamente a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

## **Articolo 8**

### **Organo di Amministrazione**

1. La Fondazione può essere amministrata da un Amministratore Unico oppure da un Consiglio di Amministrazione.
2. L'Organo di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quelli riservati al Collegio dei Fondatori.
3. L'Organo di Amministrazione, pertanto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) cura la gestione e lo sviluppo delle attività istituzionali della Fondazione;
  - b) predispose il progetto di bilancio consuntivo corredato della relazione annuale sulle attività della Fondazione e lo trasmette all'Organo di Controllo, per poi sottoporlo all'approvazione finale del Collegio dei Fondatori;
  - c) predispose il bilancio preventivo per l'anno successivo e lo trasmette all'Organo di Controllo;
  - d) predispose il bilancio sociale se i proventi superano l'ammontare previsto per la sua redazione per poi sottoporlo all'approvazione finale del Collegio dei Fondatori;
  - e) approva il regolamento interno inerente le attività istituzionali della Fondazione;
  - f) delibera l'accettazione dei lasciti testamentari e immobiliari;
  - g) delibera sugli investimenti del patrimonio della Fondazione, sulla destinazione dei suoi redditi e decide ogni iniziativa intesa a perseguire gli scopi della Fondazione;

- h) delibera su eventuali accordi di collaborazione tra la Fondazione e università, centri di ricerca, aziende, enti pubblici e privati, nazionali ed internazionali;
- i) può nominare un Direttore della Fondazione determinandone le competenze, la natura del rapporto di lavoro, nonché la retribuzione;
- l) delibera l'assunzione del personale dipendente della Fondazione, ivi compresi i dirigenti, determinandone le retribuzioni, le promozioni, i provvedimenti disciplinari, le rimozioni ed i collocamenti a riposo;
- m) può attribuire la rappresentanza a dirigenti, quadri direttivi e dipendenti della Fondazione, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità di esercizio;
- n) può conferire mandati e procure anche ad estranei alla Fondazione per il compimento di singoli atti o categorie di atti;
- o) propone al Collegio dei Fondatori le modificazioni statutarie o l'estinzione della Fondazione;
- p) costituisce uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni dell'art. 10 del D.Lgs. n. 117/2017.

## **Articolo 9**

### **Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 2 (due) ad un massimo di 11 (undici) componenti che devono essere nominati con un atto deliberativo dal Collegio dei Fondatori. I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati ovvero revocati anche senza giusto motivo dal Collegio dei Fondatori. Il mandato termina con l'approvazione del bilancio d'esercizio relativo all'ultimo esercizio di carica.
2. Il consigliere che, senza giustificato motivo, sia assente da tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione, può essere dichiarato decaduto dalla carica; in questo caso, come in qualsiasi altra condizione di vacanza di un consigliere, ad esempio per dimissioni, impedimento permanente o decesso, il Consiglio di Amministrazione provvede entro 30 (trenta) giorni alla sostituzione.
3. Il sostituto, così cooptato, rimane in carica sino alla successiva adunanza del Collegio dei Fondatori che dovrà provvedere alla nomina. Il consigliere così nominato rimane in carica per la durata residua del Consiglio di Amministrazione.
4. Possono essere nominati consiglieri coloro che possiedono idonei e documentati requisiti di indipendenza, professionalità, onorabilità, nonché di qualificata esperienza maturata in organismi, pubblici o privati con scopi analoghi a quelli della Fondazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da chi ne fa le veci ai sensi del successivo comma 12. L'avviso della convocazione deve essere formalmente effettuato mediante raccomandata, telegramma, fax, PEC e mail deve contenere, oltre l'ordine del giorno, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, ed essere spedito almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza, il termine di convocazione può essere ridotto a 24 (ventiquattro) ore, tranne che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.
6. Il Consiglio di Amministrazione dovrà in ogni caso essere convocato ogni qualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei componenti o l'Organo di Controllo.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audiovisivo. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere verbalmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in colle-

gamento audiovisivo, la riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si trovano, simultaneamente, il presidente ed il segretario dell'adunanza.

8. Le deliberazioni sono democraticamente assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

9. Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione con pieni poteri sostanziali e materiali di fronte ai terzi ed in giudizio. Egli vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e, in generale, sull'andamento della Fondazione.

10. Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione proponendo le materie da trattare;
- b) sottoscrive i verbali delle adunanze del Consiglio di Amministrazione con il segretario delle adunanze stesse;
- c) in caso di urgenza adotta ogni provvedimento necessario, anche su proposta del Direttore, qualora nominato, riferendo al Consiglio di Amministrazione alla prima seduta successiva;
- d) esercita tutti i poteri a lui delegati dal Consiglio di Amministrazione e cura l'esecuzione delle deliberazioni dello stesso;
- e) può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e svolgere tutte le relative operazioni a detti conti anche senza specifiche deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- f) può sottoscrivere polizze assicurative, strumenti previdenziali e mutualistici nonché aprire e chiudere depositi titoli.

12. In caso di assenza o impedimento temporanei del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente se nominato o, in caso di non intervenuta nomina, assenza o impedimento anche di questo, dal componente del Consiglio di Amministrazione con maggiore anzianità di nomina. In caso di pari anzianità di nomina le funzioni del Presidente vengono svolte dal componente del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.

13. Il Consiglio di Amministrazione, ravvisandone la necessità, può delegare alcune delle sue attribuzioni al Presidente, stabilendo eventuali modalità e limiti.

14. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad un consigliere del Consiglio di Amministrazione tutti i poteri e a svolgere tutte le mansioni ordinarie e straordinarie a nome del Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa formale approvazione del Collegio dei Fondatori che dovrà preventivamente esprimersi, pena la nullità della delega.

#### **Articolo 10**

##### **Organo di Controllo e Revisione legale dei conti**

1. Ai sensi dell'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione deve nominare un Organo di Controllo, anche monocratico.

2. Alla nomina dell'Organo di Controllo provvede il Collegio dei Fondatori.

3. L'Organo di Controllo collegiale, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri effettivi e di 2 (due) supplenti.

4. Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile.

5. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, del codice civile; nel caso di Organo di Controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

6. L'Organo di Controllo resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'Organo di Controllo è sostituito.

7. I componenti l'Organo di Controllo sono, in ogni caso, rieleggibili.

8. I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.

9. L'Organo di Controllo può riunirsi e validamente deliberare, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere iden-

tificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

10. Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

11. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

12. Ai sensi dell'art. 30, comma 7, del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di Controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017, e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo D.Lgs.; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

13. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017, l'Organo di Controllo può agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

14. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

15. I componenti l'Organo di Controllo devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.

16. Salvo quanto sopra stabilito, nei casi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. n. 117/2017, la revisione legale dei conti sulla Fondazione è esercitata da uno o più Revisori, persone fisiche o società di revisione, iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

17. Alla nomina del Revisore legale dei conti provvede il Collegio dei Fondatori.

18. Il Collegio dei Revisori, ove nominato, si compone di 3 (tre) membri.

19. Il Revisore legale dei conti resta in carica per 3 (tre) esercizi, con scadenza alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica ed è rieleggibile.

20. Ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 117/2017, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 del codice civile.

#### **Articolo 11**

##### **Direttore Generale**

1. Il Direttore Generale porta ad esecuzione le decisioni dell'Organo di Amministrazione ed è responsabile della gestione amministrativa ordinaria della Fondazione, provvede alla firma della corrispondenza corrente, compresa quella inerente ai rapporti con il personale dipendente; esercita il potere disciplinare nei confronti dei dipendenti della Fondazione; supervisiona e dirige l'attività degli uffici della sede nazionale e, ove esistenti, di quelle territoriali. Svolge ogni altro compito a lui demandato dall'Organo di Amministrazione, tra cui l'assistenza per la regolare convocazione del Collegio dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione.

2. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle sedute del Consiglio di Amministrazione e alle riunioni del Collegio dei Fondatori, avendo cura della tenuta dei relativi verbali.

3. Il Direttore Generale è nominato dall'Organo di Amministrazione, dura in carica fino a tre anni, salvo revoca o dimissioni, e può essere nuovamente incaricato.

#### **Articolo 12**

##### **Bilancio di esercizio**

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di o-

gni anno.

2. Il bilancio, corredato dalla relazione dell'Organo di Amministrazione sull'attività svolta dall'Associazione e dalla relazione dell'Organo di Controllo, dovrà essere approvato dal Collegio dei Fondatori e depositato ai sensi di legge entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno.

3. Dal bilancio di esercizio devono desumersi i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte del Collegio dei Fondatori.

4. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 14 del D.Lgs. n. 117/2017, la Fondazione approverà un bilancio sociale.

### **Articolo 13**

#### **Destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro**

1. Le entrate della Fondazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti del D.Lgs. n. 117/2017, da:

- contributi dei Fondatori;
- erogazioni liberali di terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche, compresi rimborsi o entrate derivanti da prestazioni di servizi svolti in convenzione;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- proventi delle cessioni di beni e servizi a terzi;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il patrimonio è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Ai fini di cui al comma 2, è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

4. Ai sensi e per gli effetti del comma 3, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

- a. la corresponsione ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- b. la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'art. 51 del D.Lgs. n. 81/2015;
- c. l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- d. le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 del presente Statuto;
- e. la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tas-

so annuo di riferimento.

#### **Articolo 14**

##### **Gratuità degli incarichi**

1. I membri del Collegio dei Fondatori svolgono le loro attività a titolo gratuito.

#### **Articolo 15**

##### **Requisiti di onorabilità**

1. I componenti degli organi della Fondazione devono essere in possesso di requisiti di onorabilità confacenti agli scopi della Fondazione. In particolare, non possono ricoprire cariche nella Fondazione:

- a) coloro che si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o di decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- b) chiunque sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) chiunque sia stato condannato con sentenza irrevocabile per delitto non colposo, salvi gli effetti della riabilitazione;
- d) coloro ai quali sia stata applicata, su richiesta delle parti, pena per delitto non colposo;
- e) coloro che siano stati condannati in sede definitiva per reati contro la Pubblica Amministrazione.

#### **Articolo 16**

##### **Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio**

1. Fermo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del codice civile, la Fondazione si estingue quando lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile nonché quando l'estinzione sia deliberata dal Collegio dei Fondatori, il quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 117/2017, in caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

#### **Articolo 17**

##### **Clausola arbitrale**

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti alla sua interpretazione, esecuzione e validità saranno definite secondo quanto previsto dall'ordinamento della Camera Arbitrale di Roma e secondo la normativa vigente tempo per tempo.

2. Il Collegio, che sarà composto da tre arbitri ed avrà sede presso la sede della Fondazione, o in sue sedi e uffici distaccati, o in altro luogo indicato con decisione dell'Organo di Amministrazione, nel rendere il proprio lodo procederà in via irrituale e secondo equità.

#### **Articolo 18**

##### **Scritture contabili e libri sociali**

1. La Fondazione deve tenere le scritture contabili in ossequio alle disposizioni dettate dagli articoli 13, 14 e 17, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017.

2. La Fondazione, inoltre, deve tenere:

- a) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Fondatori, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione,
- c) il libro dell'Organo di Controllo,

3. Tutti i libri sociali devono essere tenuti e conservati a cura dell'Organo di Amministrazione salvo quello dell'Organo di Controllo, tenuto dallo stesso.

4. I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto o da apposite disposizioni dell'Organo di Amministrazione.

#### **Articolo 19**

##### **Clausola di rinvio**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si richiamano le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 117/2017, nonché le norme del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.

F.to Caterina Canovai

Laura Costanzo

Mario Di Spirito

Leonardo Di Gati teste

Marco Tommasi teste

Alessandro SQUILLACI notaio (l.s.)

	Certificazione di conformità di copia digitale a originale	
	analogico (art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82	
	e successive modifiche, art. 68-ter della legge 16 febbraio	
	1913, n. 89)	
	Io sottoscritto, Avv. Alessandro Squillaci, Notaio in Roma,	
	con studio in Viale Giuseppe Mazzini n.88, iscritto nel Col-	
	legio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Ci-	
	vitavecchia, certifico che la presente è copia su supporto	
	informatico conforme all'originale, formato in origine su	
	supporto cartaceo, regolarmente sottoscritto e custodito nei	
	miei atti.	
	La presente copia informatica, in formato PDF/A, si compone	
	di un unico documento informatico, contenente sia la riprodu-	
	zione dell'immagine del documento cartaceo originale, sia la	
	presente certificazione di conformità, per complessive quin-	
	dici facciate.	
	Si rilascia, con apposizione della firma digitale da parte	
	di me notaio, ai sensi dell'art. 68-ter della legge 16 feb-	
	braio 1913, n. 89, e dell'art. 22, comma 1, del D. Lgs. 7	
	marzo 2005, n. 82.	
	Roma, 3 (tre) luglio 2025 (duemilaventicinque).	
	File firmato digitalmente dal notaio Alessandro Squillaci	



**Direzione:** INCLUSIONE SOCIALE

**Area:** TERZO SETTORE E INNOVAZIONE SOCIALE

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G10840 del 25/08/2025

Proposta n. 30052 del 14/08/2025

**Oggetto:**

Iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE ARMANDO SOMMAIUOLO ETS" (rep. n. 156806, C.F. 96631590583) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e dell'articolo 16 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.

**Proponente:**

Estensore	BARBETTA COSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BARBETTA COSIMO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. MAZZAROTTO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	O. GUGLIELMINO	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

## Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

**Oggetto: Iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE ARMANDO SOMMAIUOLO ETS" (rep. n. 156806; C.F. 96631590583) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi dell'articolo 22 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i. e dell'articolo 16 del D.M. n. 106 del 15 settembre 2020.**

### La Direttrice della Direzione Regionale Inclusione Sociale

Su proposta del Dirigente dell'Area Terzo Settore e Innovazione Sociale

#### **VISTI**

il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i, di seguito denominato anche "Codice del Terzo Settore";

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106 del 15 settembre 2020, adottato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs 117/2017;

lo Statuto della Regione Lazio;

la Legge Regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

il Regolamento Regionale del 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche e integrazioni;

la Deliberazione della Giunta Regionale del 5 dicembre 2024, n. 1044, con cui è stato conferito all'Avv. Ornella Guglielmino l'incarico di Direttore della Direzione regionale "Inclusione Sociale";

l'Atto di Organizzazione n. G04755 del 15 aprile 2025 "Riorganizzazione della Direzione regionale Inclusione sociale. Modifica all'Atto di Organizzazione n. G01483 del 14.02.2024 e s.m.i.", con cui è stato ridefinito l'assetto organizzativo della Direzione regionale Inclusione sociale, con decorrenza dal 15 luglio 2025;

l'Atto di Organizzazione n. G09968 del 30 luglio 2025, con cui è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area "Terzo settore e innovazione sociale" della Direzione regionale "Inclusione Sociale" al dott. Antonio Mazzarotto;

**VISTA** la domanda di iscrizione per la sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui all'art. 46, comma 1, lett. G del Codice del Terzo settore presentata dal dott. Alessandro Squillaci, Notaio in Roma, iscritto nel Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del medesimo, in data 11/07/2025, per l'iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE ARMANDO SOMMAIUOLO ETS" (C.F. 96631590583; rep. n. 156806);

**VISTI** l'articolo 22 comma 1 del Codice del Terzo settore e gli articoli 9 e 16 del D.M. n.106 del 15 settembre 2020;

**VERIFICATA** la regolarità formale della documentazione presentata;

**PRESO ATTO** altresì dell'attestazione della sussistenza del patrimonio dell'Ente pari a euro 70.000,00 in conformità all'art. 22, comma 4, Codice del Terzo settore;

**CONSIDERATO** che per effetto dell'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore l'Ente acquisisce la personalità giuridica;

#### **DETERMINA**

per quanto sopra esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate,

ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 del D. Lgs n. 117/2017 e dell'articolo 16 del Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020, l'iscrizione dell'Ente "FONDAZIONE ARMANDO SOMMAIUOLO ETS" (C.F. 96631590583) nella sezione "ALTRI ENTI DEL TERZO SETTORE" del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Per effetto della predetta iscrizione l'Ente "FONDAZIONE ARMANDO SOMMAIUOLO ETS" acquista la personalità giuridica.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR competente per territorio entro 60 giorni dalla data di notifica.

La Direttrice  
Ornella Guglielmino